Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 marzo 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600	In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400
	» semestrale » 150		» semestrale » 300		» semestrale » 100		» semestrale » 200
	» trimestrale » 80		» trimestrale » 150		» trimestrale » 60		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . » 10		Un fascicolo . . » 5		Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 —
	» semestrale . . . » 100 —		» semestrale . . . » 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1944

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 dicembre 1944, n. 505.

Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le successive modificazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'assistenza di malattia ai lavoratori;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Considerato che, in vista della regolazione degli oneri delle assicurazioni sociali, le retribuzioni corrisposte ai lavoratori italiani alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono stabilite al netto della quota di contributo posta a carico dei prestatori d'opera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano sono dovute le prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la nuzialità e la natalità, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per le malattie in base alle disposizioni vigenti e a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti del diritto e della misura delle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione, per la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità si computa come versato il contributo massimo previsto dalle tabelle annesse al R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato con il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 3.

Per ottenere le prestazioni di cui all'art. 1 gli aventi diritto debbono presentare al competente Istituto assicuratore, insieme alla domanda, apposito documento rilasciato dai Comandi delle Forze Alleate contenente gli elementi che saranno stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro d'intesa con le Forze predette.

Art. 4.

Fino alla emanazione di disposizioni che disciplinino definitivamente la materia, le spese per le prestazioni, ivi comprese le quote di pensione e i ratei di rendita, dovute per effetto degli articoli precedenti sono rimborsate dallo Stato agli Istituti assicuratori:

a) integralmente, per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) limitatamente ai casi in cui il diritto alle prestazioni si consegue col computo dei contributi considerati come versati relativamente ai periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze Alleate, per le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità. In tutti gli altri casi le prestazioni assicurative sono a carico dell'Istituto assicuratore;

c) per l'assicurazione, invalidità e vecchiaia, limitatamente all'aumento che la pensione subisce, sommando ai contributi versati quelli di cui al precedente art. 2.

Fino alla suaccennata disciplina definitiva della materia, le spese di amministrazione inerenti alla corresponsione delle prestazioni di cui al precedente comma sono rimborsate dallo Stato anche con quote forfetarie stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il rimborso delle suddette somme è effettuato dal Ministero del tesoro al termine di ciascun esercizio finanziario su richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e dietro presentazione di appositi rendiconti.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro ha facoltà di versare agli Istituti interessati, in luogo delle rendite per infortunio e delle pensioni di invalidità e vecchiaia, i valori capitali di esse in base a tariffe stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro d'intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Lo Stato rimborserà, con le norme di cui agli articoli precedenti, le prestazioni erogate dagli Istituti assicuratori anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori alle dipendenze delle Forze Alleate.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare al proprio bilancio le variazioni che si renderanno necessarie in relazione al presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 35. PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 gennaio 1945, n. 64.

Proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato e degli stati di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei diversi Ministeri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, ed il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato a decorrere da quello dell'esercizio 1942-43 sono prorogati al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui cesserà lo stato di guerra.

Art. 2.

Fino a che avranno vigore le norme stabilite con l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, per l'emanazione di provvedimenti aventi forza di legge, è prorogato al 30 aprile di ciascun anno il termine per la presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio che avrà inizio il 1° luglio successivo, costituito dallo stato di previsione dell'entrata e da quelli delle spese distinti per Ministeri.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 38. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° febbraio 1945, n. 65.

Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito un Tribunale militare di guerra ordinario, per l'Italia Settentrionale.

Art. 2.

Il Tribunale militare di guerra per l'Italia Settentrionale ha la giurisdizione dei Tribunali militari territoriali di guerra ed è costituito e funziona secondo le norme di procedura e di ordinamento in vigore per detti Tribunali alla data dell'8 settembre 1943 in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 3.

La competenza territoriale del Tribunale di guerra per l'Italia Settentrionale si estende a tutto il territorio italiano liberato, esclusa quella parte di esso dove abbia giurisdizione e funzioni un Tribunale militare territoriale di guerra.

Art. 4.

Il Tribunale militare di guerra per l'Italia Settentrionale può essere convocato come Tribunale di guerra straordinario nei casi previsti dall'art. 283 del Codice penale militare di guerra e dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, per disposizione del Capo di Stato Maggiore Generale.

La convocazione come Tribunale straordinario, quando eccezionali circostanze lo richiedano, può essere disposta anche per tutti i procedimenti da trattare in una determinata località e per un determinato periodo di tempo.

Art. 5.

Non è obbligatoria l'osservanza delle norme ordinarie sulla composizione del collegio giudicante in relazione al grado dell'imputato e delle norme speciali per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero e di relatore nei procedimenti a carico di ufficiali generali.

Tuttavia quando l'imputato sia ufficiale superiore il presidente non potrà essere di grado inferiore a colonnello, e il collegio, escluso il relatore, dovrà essere composto di ufficiali superiori.

Per il giudizio a carico di ufficiali generali il presidente, di grado eguale o superiore a quello dell'imputato, verrà designato dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 6.

Ai fini della composizione del collegio si terrà conto del grado rivestito dall'imputato nella Forza armata di appartenenza alla data dell'8 settembre 1943 o di quello legittimamente conseguito successivamente alla data predetta.

Non si terrà conto del grado rivestito dall'imputato nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale od in forza armata istituita dopo l'8 settembre 1943 dal governo della sedicente repubblica sociale italiana.

Art. 7.

Il procuratore militare può disporre la formazione temporanea di Sezioni distaccate e destinarvi il numero di magistrati militari strettamente necessario.

Il presidente del Tribunale designa un giudice per le funzioni di presidente e gli altri giudici per il collegio, escluso il relatore, da assegnare a tali Sezioni.

Art. 8.

Per tutti i reati di competenza del Tribunale di guerra per l'Italia Settentrionale, quando non sia possibile procedere a giudizio direttissimo, si procede con istruzione sommaria.

Art. 9.

L'azione penale è iniziata ed esercitata dal procuratore militare.

Il procuratore militare, quando ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia, della querela o del referto e non ha già fatto la richiesta di citazione, ordina l'archiviazione degli atti informando il procuratore generale militare, il quale può richiedere la comunicazione degli atti e disporre che si proceda.

Art. 10.

Se dopo l'istruzione sommaria il procuratore militare ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno degli imputati, trasmette gli atti con le opportune richieste al Tribunale militare che pronuncia in camera di consiglio conforme sentenza di non doversi procedere, ovvero ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero affinchè richieda il decreto di citazione.

Art. 11.

Il presidente, i giudici e i magistrati e cancellieri militari per il Tribunale militare di guerra dell'Italia Settentrionale sono nominati e assegnati dal Capo di Stato Maggiore Generale.

Art. 12.

Le funzioni di presidente sono attribuite ad un ufficiale di grado non inferiore a colonnello che in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dall'ufficiale superiore più anziano.

Le Sezioni saranno in ogni caso presiedute da ufficiali superiori.

Le funzioni di procuratore militare potranno essere date a un ufficiale di grado non inferiore a colonnello della giustizia militare ovvero a un tenente colonnello dello stesso Corpo incaricato del grado superiore.

Art. 13.

La prima sede del Tribunale e la data d'inizio del suo funzionamento verranno stabilite con determinazione del Capo di Stato Maggiore Generale, su proposta del procuratore generale militare.

Art. 14.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano il Capo di Stato Maggiore Generale, su proposta del procuratore generale militare, potrà disporre il trasferimento del Tribunale ad altra sede.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nel territorio non ancora passato all'Amministrazione italiana, il decreto stesso verrà pubblicato mediante affissione di manifesti e andrà in vigore nel giorno di tale affissione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SOLERI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 37. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1945, n. 66.

Modificazioni alle disposizioni relative alla presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488;

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Vista la legge 21 maggio 1940, n. 657;

Visti i Regi decreti 25 novembre 1940, n. 1955, e 11 aprile 1941, n. 388;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per il tesoro sentito il Consiglio dei Ministri. A detto presidente spetta anche la presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, la cui gestione è tenuta dallo stesso Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno approvati i nuovi statuti del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 40. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 67.

Disposizioni per il pagamento delle tasse di bollo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3268, che approva il testo della legge del bollo e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione per gli atti e scritti per i quali dalla tariffa annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, è prescritto l'uso esclusivo di carta filigranata che non sia quella per cambiali è consentito, in sostituzione di essa, l'impiego di carta libera uso bollo, purchè munita di marche di corrispondente valore apposte ed annullate prima di essere adoperata, dall'Ufficio del registro.

Le marche possono essere apposte ed annullate nei modi indicati dall'art. 22 della suddetta legge del bollo da autorità, amministrazioni, funzionari, pubblici ufficiali, avvocati e procuratori quando i suddetti atti e scritti sono da essi compiuti o comunque rilasciati.

Per le istanze, petizioni e ricorsi se redatti in carta libera l'applicazione ed annullamento delle marche può essere fatta direttamente dalle parti mediante scritturazione della data e firma.

Art. 2.

Ove si tratti di contratti e di atti anche giudiziari, soggetti a registrazione in termine fisso, a norma della legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, questi possono essere scritti anche su carta libera uso bollo con l'obbligo peraltro di corrispondere in modo virtuale le tasse di bollo al momento della registrazione.

Dell'avvenuta riscossione deve essere fatta particolare menzione sull'atto registrato nonchè sugli altri atti originali e copie presentate per la registrazione.

Art. 3.

Sono applicabili agli atti scritti in carta libera ai sensi del precedente articolo le limitazioni di cui agli articoli 17, 18 e 26 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 4.

La inosservanza delle norme stabilite dall'art. 2 rende applicabile la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000 indipendentemente dalle sanzioni stabilite dalla legge di registro per la tardiva od omessa registrazione dei contratti e degli atti.

Art. 5.

Per ogni altra trasgressione e disposizione non richiamata ed in ispecie per gli obblighi imposti ai giudici, ai funzionari ufficiali pubblici ed alle parti, per la inefficacia degli atti non in regola col bollo, per la responsabilità solidale delle parti dei notai e pubblici ufficiali, pel pagamento dei supplementi, per l'accertamento delle contravvenzioni e pel modo di definire le controversie in materia di tassa di bollo valgono le norme stabilite dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 6.

Le Intendenze di finanza sono autorizzate a creare carta bollata mediante impressione del bollo a punzone su fogli di carta libera uso bollo.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 43. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 68.

Stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio, del nuovo Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 46. — PETIA

Stato di previsione del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo	1.500.000
2	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	140.000
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali del Ministero	100.000
4	Spese per i telegrammi di Stato (spesa obbligatoria)	50.000
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati	350.000
6	Indennità per ispezioni e missioni al personale	150.000
7	Indennità e diarie ai membri di Consigli, Giunte e Commissioni di carattere permanente e temporaneo	50.000
8	Sussidi al personale in attività di servizio	100.000
9	Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (spesa obbligatoria)	100.000
10	Spese per noleggio di automobili per i servizi del Ministero	200.000
11	Spese casuali	150.000
12	Spese per la stampa e la propaganda	3.000.000
		5.890.000
	Spese per l'assistenza ai patrioti	
13	Spese per l'assistenza ai patrioti dell'Italia occupata ed alle popolazioni	130.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	5.890.000
	Spese per l'assistenza ai patrioti	130.000.000
	Totale della categoria I — Parte ordinaria	135.890.000
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I — *Spese effettive* (ordinarie)	135.890.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1945, n. 69.

Istituzione di una lotteria nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 39 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul Lotto pubblico, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939, n. 973;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Entro l'anno 1945 sarà effettuata una lotteria nazionale e beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto. Tale lotteria sarà denominata « Lotteria Nazionale Italia ».

I proventi netti della lotteria saranno ripartiti a favore dei predetti Enti nella seguente misura:

1) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) . . . . . 70 %
2) Croce Rossa Italiana . . . . . . 20 %
3) Ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del Lotto . . . . . 10 %

Art. 2.

La lotteria, che è limitata al territorio nazionale liberato, sarà organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quanto altro occorre per l'applicazione del presente decreto legislativo saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 45. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1945, n. 70.

Emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
In attesa che, a liberazione avvenuta di tutto il territorio italiano, si possa effettuare il grande prestito della ricostruzione nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di buoni del Tesoro a premi quinquennali, fruttiferi dell'interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, a partire dal 1° aprile 1945, pagabile in rate semestrali posticipate scadenti il 1° ottobre e il 1° aprile di ciascun anno.

I titoli relativi sono emessi in serie di un miliardo di lire ciascuna e, per ciascuna serie, concorrono, per tutta la loro durata, a n. 1 premio di L. 2.000.000, a n. 2 premi di L. 1.000.000 e a n. 10 premi di L. 100.000, da sorteggiarsi annualmente e pagabili, rispettivamente, per ciascun anno, dal primo aprile successivo alla data dell'estrazione.

Art. 2.

Tanto gli interessi quanto i premi sono esenti da ogni imposta presente e futura.

I titoli sono esenti dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni, nonchè dalla imposta di registro per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Agli effetti della imposta di successione e di quella sul valore netto globale delle successioni non è obbligatoria la denuncia di detti titoli e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie ed alla formazione dell'asse ereditario globale. Detti titoli non concorrono del pari alla determinazione delle aliquote applicabili in caso di donazione.

Art. 3.

Il prezzo di emissione è stabilito nella misura di L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

I buoni del Tesoro di cui al presente decreto saranno accettati come contante alla pari, più interessi maturati, in pagamento dei beni forniti dagli Alleati in base al piano di primo aiuto, o altrimenti comunque importati dallo Stato o da Enti parastatali, i quali beni siano ceduti ad enti o privati.

Essi saranno anche accettati come contante in base al prezzo di emissione, più interessi maturati:

a) in sottoscrizione del grande prestito della ricostruzione nazionale, da emettersi a liberazione avvenuta di tutto il territorio italiano;

b) in pagamento di una eventuale futura imposta personale straordinaria sul patrimonio.

Art. 4.

Sono accettate in sottoscrizione, come contante, le cedole scadenti nel semestre decorrente dalla data di inizio della sottoscrizione di tutti i buoni del Tesoro poliennali al portatore, nonchè dei titoli al portatore e misti della Rendita 3,50 % (1902 e 1906), del Prestito redimibile 3,50 % (1934), della Rendita 5 % (1935) e del Prestito redimibile 5 % (1936).

Art. 5.

All'atto della sottoscrizione saranno corrisposti dal sottoscrittore gli interessi in ragione del 5 % dal 1° aprile 1945, incluso, al giorno del versamento.

Art. 6.

Ai sottoscrittori saranno consegnate, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio, in corrispondenza delle somme versate, ricevute provvisorie trasferibili mediante girata.

Art. 7.

Il cambio delle ricevute provvisorie coi titoli definitivi sarà effettuato, a mezzo degli Istituti di credito ed Enti partecipanti al Consorzio di cui al successivo art. 8, presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale che le ha emesse.

Art. 8.

L'emissione dei buoni creati col presente decreto avrà luogo per pubblica sottoscrizione dal 5 aprile al 19 maggio 1945.

Il collocamento di essi è affidato ad un Consorzio bancario presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

I buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, creati dal presente decreto, sono iscritti nel Gran Libro del Debito pubblico.

Alla emissione dei buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.

Art. 10.

I buoni del Tesoro creati con il presente decreto sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e perciò, come questi, debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositi di garanzia dei titoli del Debito pubblico dello Stato, o comunque, rinvestimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura, fermo rimanendo, nei riguardi dei depositi cauzionali per l'esercizio del commercio, la disposizione dell'art. 15 del R. decreto 16 dicembre 1935, n. 2148, riflettente l'investimento di tali depositi in Rendita 5 %.

Art. 11.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni, quali le quietanze di versamento, le ricevute provvisorie con le relative girate per cessioni e i titoli definitivi, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei buoni del Tesoro di cui al presente decreto, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso sono esenti da ogni tassa di registro, di bollo e concessione governativa.

Le inserzioni e gli avvisi riguardanti la emissione su giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e diritto le affissioni dei manifesti a cura di chiunque effettuate, destinati a diffondere nel pubblico la notizia della emissione in parola e delle sue condizioni. Alle dette affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore della affissione degli atti delle pubbliche amministrazioni.

Le spedizioni dei nuovi buoni alle Sezioni di tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia, saranno fatte in esenzione dalle tasse postali, osservandosi in ogni caso le formalità, che verranno stabilite dal Ministero del tesoro, di intesa col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro: di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare il limite della emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione medesima; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei titoli; di fissare le caratteristiche dei titoli e la loro ripartizione in tagli; di stabilire la data di estrazione dei premi annuali previsti dal presente decreto per ciascuna serie di un miliardo di lire; di provvedere a tutte le variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa e a quanto può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — PESENTI — CERABONA — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 55. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 71.

Proroga del termine per fruire del condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' fissato in duecentodieci giorni il termine stabilito dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 261, per fruire del condono delle sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie contemplate nel citato decreto legislativo Luogotenenziale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 41. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 marzo 1945, n. 72.

Fondo di solidarietà nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.
Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 1.

E' istituito il « Fondo di solidarietà nazionale » per provvedere a attenuare l'attuale disagio, con speciale riguardo all'assistenza della popolazione sinistrata, alla prima ricostruzione delle zone via via liberate, alla prima sistemazione dei reduci di guerra, militari, civili e partigiani.

Art. 2.

Il « Fondo di solidarietà nazionale » ha personalità giuridica e sede in Roma. Lo presiede il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito da un Comitato di cui fanno parte di diritto i Vice presidenti, i Ministri senza portafoglio, i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici e per le terre occupate e l'Alto Commissario per l'alimentazione. Per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato provvede il Ministro per il tesoro che ha la rappresentanza legale del « Fondo ».

Per il conseguimento dei propri fini il « Fondo » si avvale dell'opera degli organi dello Stato e degli Enti pubblici.

Il « Fondo » è parificato a tutti gli effetti tributari all'Amministrazione dello Stato.

Con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno, sarà approvato lo statuto del « Fondo » e saranno emanate le disposizioni per la gestione amministrativa e contabile.

Art. 3.

I mezzi del « Fondo » sono costituiti da contributi volontari e da contributi obbligatori denominati « Contributi di solidarietà nazionale » secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

I contributi volontari consistono in versamenti spontanei, donazioni o lasciti fatti da nazionali, residenti in Italia o all'estero, e da stranieri amici dell'Italia.

I cittadini sono chiamati a dare prova dei loro sentimenti di solidarietà nazionale col versamento della maggior misura possibile dei contributi indicati. Gli importi indicati negli articoli seguenti rappresentano un minimo obbligatorio. Le cifre versate a qualsiasi titolo non potranno essere usate come base per gli accertamenti tributari.

TITOLO II.
Contributi di solidarietà nazionale da corrispondersi una volta tanto.

Art. 4.

Ogni cittadino italiano di età superiore ai 18 anni, che non riscuota sussidi o altri analoghi aiuti a carico di Enti pubblici, deve, una volta tanto, ove non creda di versare una somma maggiore, un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire trenta.

I possessori di redditi complessivi superiori a lire cinquemila mensili debbono il contributo, indipendentemente dall'età, in misura non minore di:

L. 130 per i redditi da L. 5000 a L. 10.000;
L. 230 per i redditi da L. 10.001 a L. 15.000;
L. 530 per i redditi superiori.

Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi posseduti, mobiliari ed immobiliari, anche se non accertati o se esenti da imposte.

Art. 5.

Chi è iscritto nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945 è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale ragguagliato al complesso dei valori iscritti a ruolo a suo carico, in misura non minore di:

L. 50 per i patrimoni da L. 10.000 a L. 20.000;
L. 100 per i patrimoni da oltre L. 20.000 a lire 30.000;
L. 150 per i patrimoni da oltre L. 30.000 a lire 50.000;
L. 200 per i patrimoni da oltre L. 50.000 a lire 100.000;
L. 300 per i patrimoni da oltre L. 100.000 a lire 150.000;

L. 400 per i patrimoni da oltre L. 150.000 a lire 200.000;
L. 600 per i patrimoni da oltre L. 200.000 a lire 300.000;
L. 900 per i patrimoni da oltre L. 300.000 a lire 400.000;
L. 1200 per i patrimoni da oltre L. 400.000 a lire 500.000;
L. 1600 per i patrimoni da oltre L. 500.000 a lire 600.000;
L. 2000 per i patrimoni da oltre L. 600.000 a lire 700.000;
L. 4000 per i patrimoni da oltre L. 700.000 a lire 800.000;
L. 6000 per i patrimoni da oltre L. 800.000 a lire 900.000;
L. 8000 per i patrimoni da oltre L. 900.000 a lire 1.000.000.

Per i patrimoni del valore accertato di oltre un milione, il contributo non deve essere minore dell'1 % (uno per cento) del valore stesso.

Ai fini della determinazione del patrimonio delle persone giuridiche indicate nel'art. 21 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, è ammessa la detrazione del valore dei beni distrutti o resi inservibili per fatto di guerra o asportati dal nemico senza indennizzo dopo la chiusura dell'esercizio 1943. Il valore da detrarre è quello risultante dal bilancio di detto esercizio.

Le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie, che abbiano emesso obbligazioni, sono tenuti a versare il contributo nella misura del 0,50 % sul valore delle obbligazioni assoggettato all'imposta ordinaria sul patrimonio, trattenendone l'importo sulla prima rata di interessi.

Art. 6.

Le ditte iscritte alla Camera di commercio, il cui esercizio commerciale non è accertato ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono tenute a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento.

Art. 7.

Chi esercita attività commerciale senza regolare licenza, è tenuto, salvo l'applicazione delle altre misure previste dalla legge, a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire trecento.

Gli agenti di finanza e di polizia sono autorizzati ad esigere *brevi manu* il contributo in questione rilasciandone ricevuta staccata da apposito blocchetto da fornirsi dal « Fondo di solidarietà nazionale ». Le somme riscosse devono essere versate il giorno successivo al conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale mediante apposito bollettino. La ricevuta del versamento è allegata alla matrice dell'ultima ricevuta rilasciata all'obbligato.

Art. 8.

I cittadini appartenenti alle classi di leva o richiamati alle armi, che siano riformati o esentati dal prestare servizio militare, sono tenuti a versare una volta tanto un contributo di solidarietà nazionale non inferiore a lire cento.

Dal contributo sono esclusi i mutilati ed invalidi di guerra e gli incapaci a proficuo lavoro.

Art. 9.

Chi ha domestici fissi è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire cento, per il primo domestico o domestica, e di lire cinquecento, per ogni domestico o domestica in più.

Art. 10.

Chi possiede cani è tenuto a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di lire duecento, per ogni cane esclusi i cani da guardia appartenenti a razze delle quali è specifica ed effettiva siffatta destinazione e i cani adibiti alla guida dei ciechi e al trasporto dei mutilati poveri.

Art. 11.

I possessori di autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone o di autoveicoli e rimorchi ed autoscafi destinati a trasporto di cose, autorizzati a circolare durante l'anno solare 1945, sono soggetti ad un contributo, una volta tanto, nella misura non inferiore alla seguente:

a) per i motocicli e le motocarrozzette:
L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 10;
L. 150 per potenza di motore superiore.

Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza, il contributo è ridotto a metà;

b) per le autovetture destinate al trasporto di persone ad uso privato:
L. 200 per potenza di motore fino a C. V. 8;
L. 300 per potenza di motore da cavalli 9 a C. V. 13;
L. 500 per potenza di motore da C. V. 14 a C. V. 18;
L. 800 per potenza di motore superiore a C. V. 18.

Il contributo è dovuto nella stessa misura per le autovetture da noleggio di rimessa ed è ridotto a *metà* per quelle destinate al servizio pubblico da piazza e ad un *terzo* per quelle destinate a servizio pubblico su linee regolari;

c) per gli autoscafi destinati al trasporto di persone ad uso privato:
L. 100 per potenza di motore fino a C. V. 15;
L. 200 per potenza di motore da C. V. 16 a C. V. 30;
L. 300 per potenza di motore superiore a C. V. 30.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato, il contributo è ridotto a metà;

d) per gli autoveicoli industriali e rimorchi destinati a trasporto di cose, il contributo è dovuto in ragione della portata:
L. 300 per portata fino a q.li 7;
L. 1000 per portata da q.li 8 a q.li 15;
L. 2000 per portata da q.li 16 a q.li 25;
L. 3000 per portata da q.li 26 a q.li 35;
L. 4000 per portata da q.li 36 a q.li 50;
L. 5000 per portata superiore a q.li 50;

e) per gli autoscafi destinati a trasporto di cose:
L. 150 per potenza di motore fino a C.V. 15;
L. 250 per potenza di motore da C.V. 16 a C.V. 30;
L. 350 per potenza di motore oltre C.V. 30.

Il contributo è riscosso dal Reale Automobile Circolo d'Italia (R.A.C.I.), il quale versa le somme riscosse al netto dell'aggio di 0,25 per cento.

Art. 12.

I circoli di ritrovo di lusso sono tenuti a versare, una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 10.000, per i comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti; di L. 5000 per i comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti, e di L. 2000 per gli altri comuni.

Art. 13.

I proprietari di fabbricati esenti dall'imposta sui fabbricati sono tenuti a versare una volta tanto, oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il loro patrimonio complessivo, un contributo di solidarietà nazionale in misura non inferiore a:

L. 10 per ogni vano delle costruzioni di tipo popolare ed economico;

L. 20 per ogni vano delle costruzioni di tipo medio;

L. 50 per ogni vano delle costruzioni di lusso.

Per la determinazione del tipo di costruzione si fa riferimento all'art. 36 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 14.

Oltre il contributo previsto dall'art. 5 per il patrimonio complessivo, è dovuto una volta tanto, un contributo di solidarietà nazionale non minore di L. 50 per ogni ettaro di terreno a carico del proprietario coltivatore diretto.

Se il terreno è dato in fitto dietro corresponsione di un canone annuo in denaro, il contributo di cui al comma precedente è a carico del proprietario per la misura di un quinto e di quattro quinti a carico dell'affittuario.

Qualora il canone convenuto tra proprietario e affittuario sia stabilito in natura, la misura del contributo da corrispondersi da parte del proprietario è di tre quinti e di due quinti quello dell'affittuario.

Nel caso di mezzadria o colonia parziaria, il contributo è dovuto per metà dal proprietario e per metà dal colono.

La responsabilità del pagamento è a carico del proprietario, il quale può rivalersi sull'affittuario, sul mezzadro, sul colono.

Il proprietario di oltre 100 ettari di terreno deve un contributo supplementare in misura non minore di L. 20 per ogni ettaro.

Lo stesso contributo supplementare è dovuto da chi ha in fitto più di cento ettari di terreno, escluse le università agrarie e le cooperative di contadini.

I contributi stabiliti nel presente articolo sono ridotti alla metà per i terreni in località ad oltre ottocento metri dal livello del mare.

I contributi stessi non sono dovuti per i terreni nudi ed improduttivi e sono proporzionalmente ridotti nei casi in cui è stata disposta la moderazione dell'imposta fondiaria ai sensi degli articoli 26 e 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 244.

Art. 15.

Non sono soggetti ai contributi previsti dal presente titolo:

1) lo Stato, le provincie e i comuni;

2) gli istituti ed enti di beneficenza od aventi fini soltanto assistenziali, legalmente costituiti e riconosciuti;

3) gli istituti pubblici di istruzione; i corpi scientifici; le accademie e le società storiche, letterarie e scientifiche, aventi scopi esclusivamente scientifici; la Società Dante Alighieri, la Croce Rossa Italiana, la Lega Navale Italiana;

4) gli enti ecclesiastici aventi scopi soltanto di culto e di beneficenza;

5) gli enti e gli istituti autonomi per le case popolari; per le case degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni;

6) gli autoveicoli e gli autoscafi che, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, sono esenti dalla tassa di circolazione.

Art. 16.

I contributi previsti dal presente titolo debbono essere pagati entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora, posteriormente a tale data, si verifichino nuove iscrizioni a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1945, il termine per il pagamento del contributo o del maggior contributo dovuto in dipendenza della nuova iscrizione, ai sensi dell'art. 5, decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo.

Il pagamento, salvo quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'art. 11, è effettuato mediante versamento nel conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale, le cui disponibilità affluiranno ad un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.

I versamenti sono fatti con apposito modulo, predisposto dall'Amministrazione del fondo, nel quale sono indicati distintamente i singoli contributi. Il modulo è compilato e sottoscritto dall'obbligato, che deve specificare le causali del versamento.

Nel caso di mancata specificazione, il versamento si considera valido ai fini dell'art. 4.

I versamenti sono esenti dalla tassa di bollo e il servizio del conto corrente postale è gratuito.

L'unica prova dell'eseguito pagamento è la ricevuta, che deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

Art. 17.

Per ogni mese di ritardo o frazione di mesi, oltre il termine stabilito dall'articolo precedente, il contributo dovuto è aumentato di un decimo fino al doppio del debito originario.

Art. 18.

Il controllo della regolarità dei versamenti e l'accertamento delle evasioni, totali o parziali, è affidato al Ministro per le finanze, che vi provvede a mezzo degli uffici dello Stato e degli enti locali.

Per la riscossione dei contributi non pagati nel termine stabilito si formano ruoli riscuotibili in unica soluzione, resi esecutivi dall'Intendente di finanza.

L'esattore procede con le norme e i privilegi contenuti nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette e versa il carico dei ruoli, coll'obbligo del non riscosso per riscosso, sul conto corrente postale intestato al Fondo di solidarietà nazionale, nei termini stabiliti per il versamento delle imposte dirette. In caso di ritardo dei versamenti si applica a carico dell'esattore un'indennità di mora del 6 per cento a favore del Fondo stesso.

L'iscrizione è fatta, in ogni caso, per l'ammontare di debito originario non soddisfatto aumentato ai sensi dell'articolo precedente e l'aggio all'esattore è quello stabilito per la riscossione delle imposte dirette.

Per la risoluzione delle controversie relative ai contributi previsti nel presente articolo si applicano le norme delle imposte dirette.

Il credito del Fondo di solidarietà nazionale per i contributi medesimi si prescrive in cinque anni.

TITOLO III.

Contributi di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli e su alcuni acquisti e consumi.

Art. 19.

Sul prezzo al netto dei diritti erariali, di ciascun biglietto d'ingresso o di abbonamento nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti ai diritti suddetti, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura seguente:

sul biglietto fino a L. 20 contributo L. 2;
oltre L. 20 fino a L. 50 contributo L. 5;
oltre L. 50 fino a L. 100 contributo L. 10;
oltre L. 100 fino a L. 200 contributo L. 20;
oltre L. 200 contributo L. 40.

Art. 20.

Sul prezzo di vendita al pubblico dei prodotti indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto è dovuto un contributo di solidarietà nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25.

Art. 21.

Per le somministrazioni effettuate nei caffè, bar, bottiglierie e simili, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale nella misura di L. 3 per ogni 25 lire o frazione di lire 25 del costo di ogni consumazione. Il contributo non è dovuto per le consumazioni di importo fino a lire 4.

Per le prestazioni fatte da parrucchiere per signora, manicure, pedicure ed istituti di bellezza, il contributo è dovuto nella misura di lire 6 per ogni 50 lire o frazione di lire 50 del corrispettivo della prestazione.

Art. 22.

Per ogni pasto somministrato nei ristoranti ed alberghi, escluse le mense di categoria, le cucine popolari, è dovuto un contributo di solidarietà nazionale di L. 9 negli esercizi di quarta e terza categoria, esclusi i pasti di prezzo fino a L. 50; L. 15 negli esercizi di seconda categoria; L. 30 negli esercizi di prima categoria.

Per ogni giornata di permanenza negli alberghi di seconda e prima categoria e di lusso il contributo è dovuto nella misura rispettivamente, di L. 15, 30 e 48.

Tale contributo è ridotto alla metà qualora il cliente dell'albergo usufruisca anche del servizio di ristorante nell'albergo stesso.

Sono esenti dal contributo di cui ai commi precedenti, gli sfollati, i sinistrati, e i funzionari in missione.

Art. 23.

I contributi per i pubblici spettacoli stabiliti nell'art. 19 sono riscossi dall'esercente e da questi versati all'Ente italiano per i diritti d'autore nei modi e termini stabiliti per i diritti erariali.

L'E.I.D.A. verserà al fondo di solidarietà nazionale, entro il mese successivo a quello dell'avvenuto incasso il contributo riscosso, al netto dell'aggio di 0,50 per cento.

Art. 24.

I contributi per le vendite al pubblico dei prodotti indicati nella tabella allegato *A* e per le prestazioni indicate negli articoli 21 e 22 si corrispondono mediante rilascio all'acquirente o consumatore di appositi contrassegni bollati da L. 3, L. 6, L. 15 ciascuno staccati da blocchetti a madre e figlia, messi in vendita dal « Fondo » a mezzo dei distributori primari e secondari di valori bollati della Amministrazione finanziaria.

All'atto del distacco per la consegna, l'esercente è obbligato ad apporre la data ad inchiostro indelebile tanto sulla matrice quanto sui contrassegni.

L'acquirente o consumatore debbono conservare i contrassegni fino all'uscita degli esercizi, per esibirli ad eventuali controlli.

Le matrici debbono essere conservate almeno per un anno ed esibite ad ogni controllo degli agenti della finanza o degli altri incaricati.

Ai distributori secondari dei blocchetti di contrassegni prescritti per il pagamento dei contributi ed ai distributori primari di tali blocchetti nelle provincie in cui la distribuzione primaria dei valori bollati è affidata ad enti ed uffici diversi da quelli finanziari, compete il medesimo aggio ad essi spettante per la distribuzione dei valori bollati dell'Amministrazione finanziaria.

Lo stesso aggio spetta agli esercenti per gli acquisti di blocchetti di contrassegni d'importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati presso gli Uffici del registro ed altri uffici ed enti della propria residenza, autorizzati alla distribuzione primaria di valori bollati.

Art. 25.

Nei locali nei quali si danno pubblici spettacoli o si effettuano vendite o prestazioni soggette a contributo, deve essere esposto al pubblico, in modo visibile, un cartello con la dicitura « Contributo per il Fondo di solidarietà nazionale » con le misure del contributo.

Art. 26.

Al pagamento dei contributi previsti nel presente titolo sono solidalmente obbligati l'esercente e l'acquirente o consumatore.

Art. 27.

Gli esercenti che omettono di staccare e consegnare i contrassegni bollati, oppure li rilasciano per importi inferiori a quello dovuto, sono passibili della pena pecuniaria da L. 100 a L. 5000.

Uguali sanzioni si applicano a coloro che non conservano per il tempo prescritto le matrici dei blocchetti o non le esibiscono per il controllo nonchè all'acquirente o consumatore che sono trovati sprovvisti dei prescritti contrassegni.

Per la omessa affissione del cartello di cui all'art. 25 l'esercente incorre nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.

Art. 28.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie e le prescrizioni, per l'accertamento e la riscossione dei crediti del Fondo di solidarietà nazionale dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, si osservano le norme

relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli, per i contributi stabiliti all'art. 19, e le norme relative all'imposta generale sull'entrata, per i contributi stabiliti dagli articoli 20, 21 e 22.

Art. 29.

Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno validità fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

TITOLO IV.

Disposizioni varie.

Art. 30.

E' autorizzata una lotteria nazionale a favore del Fondo di solidarietà nazionale. Le norme per la effettuazione, le modalità, la emissione, il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 31.

Il Ministro per le finanze può autorizzare i Comitati di liberazione a cooperare per l'osservanza degli obblighi imposti dal presente decreto agli esercizi pubblici.

Art. 32.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua publicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI — SOLERI — CERABONA — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 50. — PETIA

TABELLA A.

Vini spumanti.

Liquori od aperitivi a base di alcool.

Macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche.

Pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia.

Essenze, estratti, acque, polveri, pomate, smalti ed ogni altro simile prodotto o sostanza applicati o usati per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, olii ed acque per capelli; saponi profumati; ogni altra simile sostanza od articolo usati od applicati come profumo o come cosmetico, contenuti in bottiglia, vaso, fiala, scatola, pacco od altro recipiente od involucro qualsiasi.

Pelli da pellicceria in qualunque stato di lavorazione e confezione; confezioni in pellicceria.

Pietre preziose, perle e coralli, tanto allo stato greggio che lavorato, lavori in oro ed in platino, articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino; prodotti o lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

Carte da giuoco.

Apparecchi radio riceventi.

Grammofoni, fonografi e dischi.

Sopramobili e altri oggetti di regalo e di uso non necessario e decorativo.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 febbraio 1945, n. 73.

Attribuzioni e ordinamento del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, che istituisce il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e viste le sue successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per l'Italia occupata, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, provvede, nei riguardi del territorio occupato, per il tramite ed in collaborazione con la Commissione Alleata ed il Comando delle Forze Alleate, alla intensificazione della lotta e alla difesa degli interessi nazionali contro i tedeschi invasori e contro i fascisti che con essi collaborano.

Durante l'occupazione nemica, detto Ministero, tramite il Comando delle Forze Alleate, mantiene il collegamento tra il Governo e il Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia, cui è delegata la rappresentanza del Governo nella lotta contro il nemico, e provvede a predisporre il pieno ritorno alla vita civile e politica delle regioni occupate.

Dopo la liberazione del territorio nazionale e prima del passaggio di detto territorio all'Amministrazione italiana, il Ministero concorre e collabora con la Commissione Alleata e con le altre Amministrazioni dello Stato per la soluzione di tutti i problemi interessanti la ripresa della vita civile e la posizione dei patrioti.

Art. 2.

Nel Ministero dell'Italia occupata sono istituiti i seguenti uffici:

Ufficio per gli affari generali;
Ufficio per l'assistenza;
Ufficio stampa e propaganda;
Ufficio Alleati ed Esteri.

Art. 3.

L'Ufficio per gli affari generali, per il tramite ed in collaborazione con la Commissione Alleata e il Comando delle Forze Alleate:

1) mantiene i rapporti tra il Governo ed i Comitati di liberazione nazionale, costituiti nelle regioni occupate, al fine di garantire l'unità nazionale e predisporre il pieno ritorno alla vita civile e politica dei territori invasi;

2) compie, d'intesa con i Ministeri competenti, accertamenti circa la situazione economica, finanziaria e

monetaria delle regioni occupate, al fine della elaborazione di piani economici, finanziari e tecnici, per il riassestamento e la riattivazione della vita economica di dette regioni;

3) segue l'attività dei volontari della libertà nella loro lotta contro i tedeschi e i fascisti, anche al fine di proporre, di accordo con il Ministro per la guerra, la concessione di ricompense al valore ed i provvedimenti che si ritenessero necessari;

4) cura, mediante uno speciale ufficio di collegamento con il Ministero della guerra, l'immissione dei patrioti nelle Forze armate dello Stato.

Art. 4.

L'Ufficio per l'assistenza:

1) prepara, in collaborazione con la Commissione Alleata, i programmi per dare ogni assistenza materiale e morale alle formazioni di patrioti, di qualsiasi origine e carattere, ed alle popolazioni delle regioni occupate, dopo la loro liberazione;

2) in tutte le zone attualmente sotto il Governo Militare Alleato e nelle zone che verranno liberate dalle Forze Alleate, provvede alla elaborazione e attuazione di programmi per dare ogni assistenza materiale e morale alle predette formazioni di patrioti ed alle popolazioni di dette zone liberate; e ciò in collaborazione e per quei tramiti che saranno stabiliti dalla Commissione Alleata.

Art. 5.

L'Ufficio stampa e propaganda:

1) contribuisce, secondo le direttive del Comando delle Forze Alleate, alla propaganda per la guerra di liberazione nell'Italia occupata;

2) raccoglie notizie sulla situazione e la lotta nell'Italia occupata e popolarizza nel paese la guerra partigiana come parte integrante dello sforzo bellico della Nazione.

Art. 6.

L'Ufficio Alleati ed Esteri:

1) mantiene i rapporti con la Commissione Alleata e con il Comando delle Forze Alleate per tutto ciò che attiene alle materie di competenza del Ministero dell'Italia occupata;

2) mantiene, d'accordo con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri militari, e per il tramite delle Forze Alleate, i rapporti con i patrioti che, per le necessità della lotta, si trovano fuori del territorio nazionale.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — DE GASPERI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 51. — PETIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 74.

Proroga dei termini per fruire dell'amnistia e indulto concessi con il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Visto il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' fissato in duecentodieci giorni il termine stabilito dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262, per fruire della amnistia ed indulto per i reati in materia finanziaria contemplati dal citato decreto Luogotenenziale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 42 — PETIA

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) della concessione accordata alla Compagnia dei Petroli Laziali per la coltivazione dei giacimenti di petrolio siti nel territorio del comune di Ripi (provincia di Frosinone).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
Vista la legge 7 novembre 1941, n. 1360;
Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1938, reg. n. 5 Corporazioni, foglio n. 395, con il quale alla Società Anonima Italo Petrol venne concessa la facoltà di coltivare i giacimenti di petrolio, siti in territorio del comune di Ripi (prov. di Frosinone);
Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1938, registro n. 8 Corporazioni, foglio n. 122, con il quale la concessione sopracitata, venne intestata alla Compagnia dei Petroli Laziali;
Visto l'atto di fusione interceduto tra la Compagnia dei Petroli Laziali e l'Azienda Generale Italiana Petroli stipulato con rogito per notar Castellini del 2 ottobre 1943, n. 56639 del repertorio;
Vista l'istanza della Azienda Generale Italiana Petroli in data 17 dicembre 1943, con la quale l'Azienda medesima chiede che la concessione della miniera di cui sopra venga intestata al proprio nome;
Visto il rapporto n. 1966 del 16 dicembre 1944 dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Roma;

Decreta:

Art. 1.

La concessione di coltivare i giacimenti di petrolio, siti nel territorio del comune di Ripi, provincia di Frosinone, denominata « Ripi », accordata per anni 30 con il decreto Ministeriale 10 gennaio 1938, citato nelle premesse, a favore della Società Anonima Italo Petrol e successivamente intestata alla Compagnia dei Petroli Laziali con decreto Ministeriale 14 novembre 1938, anche citato nelle premesse, è trasferito alla Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), con sede in Roma.

Art. 2.

Restano ferme tutte le disposizioni ed obblighi stabiliti nel summenzionato decreto Ministeriale 10 gennaio 1938.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e trascritto all'Ufficio delle ipoteche.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(399)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 marzo 1945.

Disposizioni in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuta la necessità di riordinare le disposizioni vigenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari, adattandole alle esigenze attuali;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la fabbricazione per uso di commercio, nonchè la vendita dei prodotti dolciari, fatta eccezione del cioccolato — da preparare esclusivamente secondo il formato e contenuto qui di seguito prescritto — e dei gelati, torroni e panforti fabbricati in conformità alle seguenti prescrizioni e in ogni caso con esclusione di farine di cereali, di leguminose e di patate, nonchè di olio, zucchero, uova, latte e miele:

1) cioccolato duro e semiduro, anche infornato, in tavolette, bastoni, panetti, e in forme piccole e a fantasia ma senza decorazioni, confezionato in formati non inferiori a gr. 25 col solo impiego di cacao, nocciole, mandorle, panello delle medesime, pinoli e pistacchi, nonchè di grassi idrogenati, glucosio, mosto di uva, miele di fichi e carrube, albumine e gomme vegetali;

2) gelati di frutta e di surrogati di frutta, regolarmente approvati dalla competente autorità sanitaria provinciale, dolcificati esclusivamente con mosto concentrato di uva;

3) torroni e panforti in stecche, bastoni e pani o in fette di peso non inferiore a grammi 50.

Art. 2.

E' vietata la fabbricazione per uso di commercio e la vendita di liquori preparati con inclusione di zucchero.

Art. 3.

Le eventuali giacenze, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prodotti dolciari già consentiti dalle precedenti disposizioni, quali confetti di puro zucchero alla mandorla e miscele alimentari in polvere a base di cacao, mandorle, nocciole con o senza zucchero, liquori dolcificati con zucchero, debbono essere denunciate alla competente Sezione provinciale della alimentazione entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e restano vincolate a disposizione della Sezione stessa che stabilirà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa denuncia, le modalità per l'immissione al consumo dei prodotti stessi e i relativi prezzi.

Art. 4.

Nei modi stabiliti al secondo comma del presente articolo può essere autorizzata la fabbricazione per uso di commercio e la vendita di biscotti-tipo, stampati, siringati e lievitati, confezionati con farina di grano abburattata all'80 % o con farina di orzo o di avena e dolcificati con mosto di uva o miele di fichi.

La fabbricazione di detti biscotti è riservata a ditte — munite della prescritta licenza di esercizio — che, in relazione alle esigenze e nei limiti della disponibilità della provincia, potranno essere espressamente autorizzate dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione, le quali provvederanno all'assegnazione delle necessarie quantità di cereali.

La vendita dei biscotti tipo, quando consentita, è ammessa soltanto in sostituzione del pane, contro cessione dei relativi buoni della carta annonaria, al rapporto: 100 gr. pane = a 50 gr. di biscotti, per i bambini fino a tre anni e per determinate categorie di ammalati ammesse all'ufficiale sanitario.

Art. 5.

Resta in facoltà dei Prefetti di determinare i prezzi dei prodotti di cui agli articoli 1 e 4 a mezzo del Comitato provinciale dei prezzi di cui al decreto-legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 7.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(398)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Marino Concetto di Gaetano, nato a Siracusa il 24 settembre 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea di scienze politiche conseguito presso la Regia università di Catania nell'anno 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Catania.

(395)

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 marzo 1945 - N. 63

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	117,50
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,80
Id. 5 % 1936	»	98,30
Obbligaz. Venezie 3,50 %		97,25
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	95,[illegible]0
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,70

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945 (Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze per l'anno 1945) contenuto nel n. 21 del 17 febbraio 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 16 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(409)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 27 del 3 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 16 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(410)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 28 del 6 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 17 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(411)

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Vice Presidente (Sezione Affari Civili) Commissione Alleata, con la presente ordino che il Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 14 marzo 1945, n. 41 (Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra) contenuto nel n. 35 del 22 marzo 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 23 marzo 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Vice Presidente (Sezione Affari Civili)
Commissione Alleata

(412)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.